Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 24 marzo — Numero 70

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì 31 marzo 1921, alle ore 16.

Ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ricostituzione degli organi amministrativi della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria e provvedimenti vari relativi al funzionamento del predetto Istituto (N. 296).

2. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto, da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani), di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247).

3. Conversione in legge del R. decreto 2 settembre 1919, numero 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni (N. 241).

4. Conversione in legge del R. decreto del 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche (N. 242).

5. Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262).

6. Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271).

7. Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti (N. 256).

8. Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166).

9. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del corpo R. equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233).

10. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209).

11. Conversione in legge del R. decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli iscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella R. guardia di finanza (N. 227).

12. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della R. marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232).

13. Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato (N. 275).

14. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (N. 279).

15. Conversione in legge del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1609, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a lasciare sulle linee principali e secondarie permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello (N. 251).

16. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, riguardante il nuovo regime delle trazzere di Sicilia (N. 37).

17. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1525, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col R. decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 280).

18. Conversione in legge del R. decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Provincie, provenienti dal ruolo della magistratura (N. 291).

19. Conversione in legge del R. decreto 7 novembre 1920, numero 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie (N. 292).

20. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove Provincie, una nuova provvisoria sezione (VI sezione) del Consiglio di Stato (N. 114).

21. Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N 187-*B*).

22. Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162).

Il presidente
TITTONI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1921, n. 261, contenente provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione, istituito col R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442

Il numero 261 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sull'ordinamento del personale di P. S. e la istituzione di un corpo di agenti di investigazione;

Visto il successivo Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottoispettori d'investigazione godono di una indennità annua di carica di L. 600.

Gli agenti d'investigazione godono di una indennità annua di servizio di L. 400.

Art. 2.

Agli ispettori, sottoispettori e agenti d'investigazione è corrisposta una indennità annua di vestiario di L. 500.

Art. 3.

Nei centri con popolazione inferiore a 50 mila abitanti i componenti il corpo d'investigazione, se ammogliati, godono di una indennità di alloggio di L. 60 mensili.

Tale indennità è elevata a L. 90 nei centri che hanno popolazione uguale a superiore o 50 mila abitanti.

Art. 4.

Gli agenti d'investigazione posti a disposizione di altri Ministeri o di Amministrazioni che non dipendono dal Ministero dell'interno saranno messi fuori ruolo e i loro stipendi e le indennità a cui essi eventualmente possono avere diritto faranno carico ai Ministeri e alle Amministrazioni da cui effettivamente dipendono.

Tali agenti ad eccezione di quelli destinati all'estero od in colonia alla dipendenza rispettivamente dai Ministeri degli affari esteri e delle colonie, non avranno diritto alle indennità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

I sottoispettori sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 6.

Gli agenti semplici provenienti dai corpi di cui alla lettera *B* dell'art. 1 del Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201, e che siano classificati costantemente ottimi, godranno dell'acceleramento di 3 anni per il passaggio allo stipendio superiore quando abbiano compiuto, all'atto della nomina ad agente investigativo, 8 o più anni di servizio nel corpo di provenienza, sempre che essi abbiano fatto passaggio, senza interruzione di servizio, nel corpo d'investigazione all'atto della sua istituzione.

Gli agenti semplici provenienti dai predetti corpi e che siano classificati costantemente ottimi godranno inoltre di un secondo acceleramento di due anni quando, all'atto della nomina ad investigativo, abbiano compiuto 15 o più anni di servizio nel corpo di provenienza, sempre che abbiano fatto passaggio, senza interruzione di servizio, nel corpo d'investigazione all'atto della sua istituzione.

L'art. 2 del Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201 è abrogato

Art. 7.

Nelle sedi dove gli agenti investigativi sono accasermati, i prefetti potranno nei limiti di disponibilità dei locali, ordinare l'accasermamento obbligatorio degli agenti celibi. In tale caso, il Ministero assumerà interamente a suo carico la spesa da corrispondersi all'appaltatore del casermaggio.

Art. 8.

Il quinto comma dell'art. 38 del Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442 è così modificato:

« La Commissione disciplinare permanente potrà per qualsiasi causa di inidoneità al servizio o per gravi motivi disciplinari, proporre il licenziamento degli agenti investigativi al prefetto, il quale ne riferirà con motivato rapporto e parere al Ministero che provvederà sentito il Consiglio di disciplina ».

Art. 9.

Le promozioni ai gradi di sottoispettore sono conferite annualmente per 4/5 dei posti disponibili mediante esame di idoneità con le modalità che verranno stabilite con decreto Ministeriale e per 1/5 a scelta del ministro su proposta del direttore generale della Pubblica sicurezza.

Le promozioni a sottoispettore saranno conferite agli agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado di agente.

Gli agenti che abbiano compiuto non meno di venti operazioni di speciale importanza premiate dalla Commissione di cui all'art. 12 possono essere ammessi all'esame o proposti per la promozione a scelta, quando abbiano la classifica di ottimo, dopo due anni di ininterrotta permanenza nel grado di agente.

Gli agenti muniti di licenza tecnica o ginnasiale, ovvero provenienti dagli ufficiali del R. esercito, o dai graduati del soppresso corpo delle guardie di città, della Regia guardia per la P. S., dei Reali carabinieri, delle guardie di finanza e del Corpo carcerario potranno prendere parte agli esami o essere proposti per la promozione a scelta, quando abbiano compiuto almeno due anni di servizio nel corpo d'investigazione.

Saranno esclusi dagli esami o dalla scelta gli agenti non classificati ottimi e quelli ai quali sia stata inflitta, nell'ultimo anno, una qualsiasi punizione disciplinare.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire esami di idoneità o procedere alla scelta per la promozione a sottoispettore, per la

metà dei posti disponibili, anche prima che siano trascorsi 4 anni dalla istituzione del corpo, ammettendo agli esami stessi quegli agenti che, a termini del presente articolo, possono parteciparvi.

Art. 10.

Le promozioni ad ispettore saranno conferite mediante esame di idoneità, con le modalità che verranno stabilite con decreto Ministeriale. A tale esame saranno ammessi soltanto i sottoispettori che a giudizio di una Commissione nominata dal ministro dell'interno siansi resi meritevoli della promozione per speciali attitudini alle funzioni direttive e servizi resi all'Amministrazione, e siano classificati costantemente ottimi.

Art. 11.

Le Commissioni per gli esami di idoneità di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto sono nominate dal Ministero dell'interno

Art. 12.

Agli agenti d'investigazione possono essere concessi premi in ragione dell'efficacia delle prestazioni personali nel servizio attivo di polizia.

A tale scopo è inscritto in bilancio il fondo di un milione.

Tale fondo è, al principio di ciascun esercizio, ripartito per ciascuna Provincia in ragione degli agenti assegnati alla Provincia medesima, in servizio d'investigazione.

Una Commissione composta di un rappresentante del prefetto, del questore o di chi ne fa le veci e del funzionario di P. S. più anziano della questura, provvederà, ogni trimestre, alla distribuzione dei premi sul fondo corrispondente al quarto del fondo totale assegnato alla Provincia.

Un elenco nominativo degli agenti premiati verrà trasmesso al Ministero dell'interno con l'indicazione, per ciascun agente degli speciali servizi di polizia che hanno determinata l'erogazione.

Art. 13.

La decorrenza delle indennità di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto è fissata al 1° gennaio 1921.

Art. 14.

È istituito un fondo di L. 500.000 nel bilancio del Ministero dell'interno per elargizioni non inferiori alle lire ottomila alle famiglie dei funzionari di P. S., ufficiali della Regia guardia e Reali carabinieri, agenti investigativi, Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere.

Art. 15.

Il Governo del Re, è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni del presente decreto, quelle del Regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442 nonchè quello del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2202 e 2 maggio 1920, n. 573, ed il ministro del tesoro a provvedere alle variazioni occorrenti nel bilancio del ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto: *Il guardasigilli*, FERA.

REGIO DECRETO 13 maggio 1921, n. 270, che fissa la decorrenza per quanto concerne il collocamento degli impiegati del ruolo tecnico del Ministero di agricoltura nel quadro di classificazione degli stipendi.

Il numero 270 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, 7 giugno 1920, n. 739, e 2 ottobre 1919, n. 1794, e allegata tabella *B*;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971;

Visto il Nostro decreto 19 settembre 1920, n. 1422;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 5 del predetto Nostro decreto 15 settembre 1920, n. 1422, è sostituito il seguente:

« I termini stabiliti nel Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per l'attuazione delle singole disposizioni di esso, decorreranno, nei riguardi di ruolo tecnico, dalla data di pubblicazione del presente decreto, ferma però restando la decorrenza dal 1° maggio 1919, stabilita con l'art. 71, primo capoverso, per quanto concerne il godimento dello stipendio nuovo e rimanendo fissata la decorrenza dal 1° dicembre 1920 per quanto concerne il collocamento degli impiegati del ruolo tecnico del Ministero di agricoltura nel quadro di classificazione degli stipendi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1921, n. 271, che stabilisce le indennità da corrispondersi al presidente ed ai membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo portuale di Napoli.

Il numero 271 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 7 marzo 1920, n. 484;

Vista la deliberazione del 12 maggio 1920 con cui il Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo portuale di Napoli ha stabilito di corrispondere al presi-

dente una indennità annua di L. 20,000 ed una di rappresentanza di L. 5000 ed ai singoli consiglieri di amministrazione una indennità annua di L. 2000;

Considerato che il tonnellaggio di stazza netta del porto di Napoli nell'ultimo triennio non è stato inferiore a tonnellate 4.000.000;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

Visto il regolamento relativo, approvato con decreto Reale 8 giugno 1919, n. 1353;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e di quelli del tesoro e dell'industria e del commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 16 e il 1° e 2° comma dell'art. 21 del regolamento 8 giugno 1919, n. 1353, sono modificati come appresso:

« Art. 16. — Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri un emolumento in misura non superiore a L. 2000 annue, da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza e in parte come indennità fissa alla fine di ogni esercizio finanziario, nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso ».

« Art. 21. — Al presidente è dovuta una indennità annua di L. 20.000 che sarà corrisposta a dodicesimi posticipati ».

Con deliberazione del Consiglio sarà inoltre fissata una speciale indennità di rappresentanza da corrispondersi al presidente e che non potrà superare il limite di L. 5000.

Art. 2

Il presente decreto avrà effetto da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — ALESSIO.

Visto. Il guardasigilli: FERA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1965, concernente la partecipazione del Governo italiano e dei Governi coloniali della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia all'Istituto internazionale del freddo a Parigi.

Il numero 1965 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la opportunità che il Governo italiano e i Governi coloniali di Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia aderiscano all'Istituto internazionale del freddo, istituitosi a Parigi con convenzione 21 giugno 1920;

Visto il decreto-legge 27 aprile 1919, n. 661, che attribuisce al Ministero per l'agricoltura le iniziative riguardanti le applicazioni pratiche del freddo;

Vista la convenzione 21 giugno 1920, che in ordine alla partecipazione dei vari paesi all'Istituto internazionale del freddo stabilisce per i Governi aderenti alla prima categoria una sovvenzione annua di franchi 12.000 con diritto a sei rappresentanti nella Conferenza generale, e per quelli aderenti alla sesta categoria fr. 1.000 con un rappresentante;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, le colonie, i lavori pubblici, la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo italiano aderisce all'Istituto internazionale del freddo iscrivendosi alla prima categoria.

Art. 2.

L'impegno di fr. 12,000 è ripartito fra i seguenti Ministeri, che ne assumono il relativo carico:

Ministero dell'interno, fr. 2000, a carico del capitolo 63 del proprio bilancio passivo, e capitoli corrispondenti nei venturi esercizi;

Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale delle ferrovie dello Stato, fr. 2000, a carico del capitolo 43 del proprio bilancio passivo, e capitoli corrispondenti nei venturi esercizi;

Ministero della marina, fr. 2.000, a carico del capitolo 15 del proprio bilancio passivo, e capitoli corrispondenti nei venturi esercizi.

Ministero per l'agricoltura, fr. 6000, a carico del capitolo 60 del proprio bilancio passivo, e capitoli corrispondenti nei venturi esercizi.

Art. 3.

Il versamento del contributo sarà fatto direttamente dai singoli Ministeri all'Istituto internazionale del freddo, a Parigi, all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 4.

I ministri proponenti, proporzionalmente alla quota da ciascuno impegnata, provvederanno alla nomina della delegazione, composta di sei membri, che deve rappresentare il Governo italiano nella Conferenza generale, designando tra essi il delegato presso il Comitato esecutivo.

Art. 5.

Ciascuno dei Governi coloniali di Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia aderisce all'Istituto internazionale del freddo, inscrivendosi alla sesta categoria.

Il contributo di fr. 1000, da ciascuno di essi dovuto, andrà a carico del corrispondente bilancio passivo, e sarà versato direttamente all'Istituto internazionale del freddo a Parigi, all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — PEANO — ROSSI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.